

**RSI Gazzetta Ufficiale d'Italia N. 97 - 1944**

Conto Corrente con la Posta

Anno 85° - Numero 97

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

Martedì 25 Aprile 1944 - XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I e supplementi ordinari	Annuo . . . . . L. 100 Semestrale . . . . L. 50		Gazzetta Ufficiale Parte II	Annuo . . . . . L. 60 Semestrale . . . . L. 30
--	--	---	-----------------------------	---

Al solo «Bollettino delle estrazioni» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) Annuo L. 50

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Istituto Poligrafico dello Stato, Via Trieste, 39 - Brescia e gli importi devono essere versati sul c/c postale n. 17/14854 - Brescia. La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni Ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma: Via XX Settembre - Palazzo Ministero delle Finanze e Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie in Roma e di tutti i capoluoghi di Provincia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della Parte Seconda

## SOMMARIO

LEGGI E DECRETI  
1944

DECRETO LEGISLATIVO 18 Aprile 1944-XXII, n. 145.

Sanzioni penali a carico di militari o di civili unitisi alle bande operanti in danno delle organizzazioni militari o civili dello Stato. pag. 503

DECRETO LEGISLATIVO 18 Aprile 1944-XXII, n. 146.

Sanzioni di carattere economico-sociale ad integrazione delle disposizioni penali di cui al Decreto Legislativo 18 Febbraio 1944-XXII, N. 30. pag. 504

DECRETO MINISTERIALE 10 Marzo 1944-XXII.

Norme per le visite mediche prescritte dagli articoli 5 e 6 della legge 12 aprile 1943-XXI n. 455 concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, alla silicosi ed all'asbestosi. pag. 504

DECRETO MINISTERIALE 29 Marzo 1944-XXII.

Disciplina della consegna del ritiro e del consumo degli olii minerali di ogni specie e di altri prodotti liquidi similari destinati ad uso riscaldamento. pag. 507

DECRETO MINISTERIALE 29 Marzo 1944-XXII.

Disciplina della consegna, del ritiro e del consumo del petrolio, escluso il petrolio come carburante. pag. 507

DECRETO MINISTERIALE 29 Marzo 1944-XXII.

Disciplina della consegna, del ritiro e del consumo del metano. pag. 508

DECRETO MINISTERIALE 1 Aprile 1944-XXII.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1942 dagli onti che esercitano l'Assicurazione privata. pag. 509

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 7 Aprile 1944-XXII.

Applicazione del contributo sindacale integrativo a carico degli industriali per l'anno 1944. pag. 510

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Bologna: Elenco C delle Aziende Industriali e Commerciali appartenenti ad ebrei di cui al D. L. 9-2-1939 N. 126. pag. 510

Ministero delle Finanze - Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza: 93ª Estrazione di Cartelle Ordinarie 4% di Credito Comunale e Provinciale. pag. 510

Il Capo della Provincia di Grosseto: Confisca a favore dello Stato di beni immobili appartenenti al sig. Pergola Amicare fu Salomone di razza ebraica. pag. 510

Il Capo della Provincia di Grosseto: Confisca a favore dello Stato di beni immobili appartenenti al sig. Pergola Ubaldo fu Salomone di razza ebraica. pag. 510

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 18 Aprile 1944-XXII, n. 145.

Sanzioni penali a carico di militari o di civili unitisi alle bande operanti in danno delle organizzazioni militari o civili dello Stato.

I L D U C E

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

E CAPO DEL GOVERNO

Visti i codici penali militari di pace e di guerra e il codice penale comune;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Forze Armate, di concerto col Ministro della Giustizia;

Decreta:

Art. 1.

I militari di qualsiasi grado, classe o categoria ed i non militari, che, prima o dopo l'8 settembre 1943-XXI, hanno abbandonato il reparto o l'abitazione per unirsi alle bande operanti in danno delle organizzazioni militari o civili dello Stato, sono puniti, per il fatto stesso di tale partecipazione, con la pena di morte mediante fucilazione nella schiena. Alla stessa pena è soggetto chiunque, all'infuori di una vera e propria partecipazione materiale all'attività delle bande, esplica un'azione diretta ad agevolare l'opera della banda stessa.

Coloro che sono sorpresi con le armi alla mano sono immediatamente fucilati sul luogo stesso della cattura, senza bisogno di alcun giudizio.



[Controllare la descrizione dettagliata](#)

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo di vendita 9,99 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

**RSI Gazzetta Ufficiale d'Italia N. 97 - 1944**

**Testo in lingua italiana, Pag. 8**

**Condizioni buone**